



Prefettura di Treviso

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
PER LA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NEI CONTRATTI PUBBLICI

Treviso,



Prefettura di Treviso

L'anno 2016, il giorno ____ del mese di ____, nella Sede della Prefettura di Treviso, il Prefetto Dott.ssa Laura Lega e _____

PREMESSO

CHE, a far data dal 9 gennaio 2012, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra le Prefetture del Veneto, l'UPI Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi aggiornato alla luce della nuova disciplina in materia di anticorruzione in data 7 settembre 2015, a seguito di approvazione del Ministero dell'Interno in data 18 dicembre 2014;

CHE gli artt. 2 e 4 del protocollo in questione prevedono rispettivamente che le parti si impegnano a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture e possono, comunque, porre in essere iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti;

CHE il Piano della Performance 2013 - 2015 adottato dal Ministero dell'Interno in data 25 febbraio 2013, individua fra gli obiettivi gestionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo lo sviluppo delle verifiche preventive antimafia nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei protocolli di legalità;

CHE l'Autorità nazionale anticorruzione, con determinazione 28 ottobre 2015, ha adottato la deliberazione contenente indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato nel 2013;

CHE da un monitoraggio effettuato su base provinciale, è risultato che la gran parte dei comuni non ha adottato ed inserito negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto le clausole e condizioni di legalità contenute nel protocollo regionale;



CHE la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, l'Ente Provincia di Treviso ed i Comuni della provincia medesima, al fine di individuare sul proprio territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, avvertono l'esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata;

VISTI

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d'ora in avanti Codice Antimafia);
- l'art. 1, commi 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti) che si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore (19/04/2016), nonché alle procedure per le quali alla data di entrata in vigore del presente Codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte;

CONVENGONO

di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa che, oltre a riprodurre i contenuti dell'analogo strumento pattizio regionale, rinnovato il 7 settembre 2015, contiene ulteriori aggiornamenti ed integrazioni al fine di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni:



ART. 1

CLAUSOLE E CONDIZIONI DI GARA

Gli Enti firmatari del presente Protocollo, di cui tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale, nonché le Stazioni Uniche Appaltanti presenti al momento sul territorio (per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni associati e gli enti intermedi) relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore ad Euro 1.000.000, ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a Euro 150.000 e alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a Euro 209.000:

- assumono l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero alla autorizzazione ai subappalti e/o ai subcontratti, di acquisire (fatta salva la consultazione dell'elenco, cd. "white list", provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) le informazioni di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, sul conto delle imprese interessate. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le linee guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Trovano, in ogni caso applicazione, le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente;
- acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di legalità" tutti i dati anagrafici della ditta (codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la posizione assicurativa territoriale INAIL), il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che attesti il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore



in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

- s'impegnano a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto;
- s'impegnano, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del presente Protocollo, a prevedere l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un Referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere prefettizio di accesso e accertamento di cui all'art. 93 del Codice Antimafia. Il "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata, indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere. Dovrà altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cui sopra giustificherà, ove richiesto, la ragione di tali forniture alle Forze di Polizia.
- s'impegnano a richiamare nei bandi di gara la clausola di gradimento sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara;
- s'impegnano a riportare, nei bandi o comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e



sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il _____ dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'appaltatore si obbliga, ad inizio lavori, a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e subcontraenti, con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 del presente Protocollo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede:

- a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso – le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;*
- b) l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno.*

Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e



reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

ART. 2

Le disposizioni dell'art. 2 si applicano, indipendentemente dal valore, in caso di contratti e subcontratti inerenti alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale.

ART. 3

Nei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, non è necessario richiedere l'informazione antimafia per le imprese già iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

ART. 4

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui al presente protocollo, la stazione Appaltante- Ente firmatario si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei*



confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

- b) *"La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p."*

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'A.N.A.C.. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione dalla Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa alla potestà risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 5

SANZIONI

L'inosservanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'art. 2 è sanzionata, previa diffida da parte della stazione appaltante:

1. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad Euro 5.000 (cinquemila/00);
2. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1 % al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
3. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del



contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 cc. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 6

Le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11 comma 1, lett. A) e b) del d.lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A..

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavoro e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ART. 7

Gli Enti firmatari del presente Protocollo si impegnano a non alienare o locare i propri beni immobili ad acquirenti-persone fisiche nei cui



confronti, in esito ai controlli svolti dalla Prefettura di Treviso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione prevista dal libro I, titolo I, capo II del Codice Antimafia ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 84, comma 4, lettere a) o b) del medesimo disposto normativo.

Nel caso in cui acquirente sia una persona giuridica, le disposizioni del comma precedente si intendono riferite alle persone fisiche individuate dall'art. 85 del Codice Antimafia.

ART. 8

AZIONI A TUTELA DELLA LEGALITÀ NEL CAMPO DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA

I Comuni firmatari possono richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata - P. E. C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato — a proprie spese — le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel caso in cui il loro valore (che viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere ai Comuni per il rilascio dei permessi di costruire, c.d. 'opere a scomputo') sia pari o superiore ad Euro 1.000.000. Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

I Comuni si impegnano altresì ad acquisire le autocertificazioni antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riservano di richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia per tutti gli interventi che superano i 15.000 m³ e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria¹, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia:

¹ Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04



- a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio aventi valore superiore alla soglia comunitaria, ovvero nell'ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che l'intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria (art. 32, comma 1 lett. g, art. 122, comma 8 e art. 247 del d.lgs. n. 163/2006);
- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio cosiddette 'sotto soglia' (valore compreso tra uno e cinque milioni di euro), in relazione ai quali il d.lgs. n. 163/2006 non trova applicazione per espressa previsione normativa (art. 45 del d.l. n. 201/2011).

ART. 9

AZIONI PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ E DEL CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI NELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-COMMERCIALI

Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico-commerciali, in particolare nei settori più "sensibili" afferenti la ristorazione, le attività ricettive, l'intrattenimento, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, la Prefettura di Treviso ed i Comuni firmatari, fermo restando l'esercizio delle competenze rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.

In particolare, i Comuni si impegnano a monitorare:

- a) i subentri ripetuti, all'interno di ristretti archi temporali nella medesima licenza commerciale di società diverse ovvero della medesima società,
- b) le ripetute volture di una medesima licenza commerciale per opera di società diverse



Prefettura di Treviso

- c) le risultanze del predetto monitoraggio sono comunicate semestralmente alla Prefettura di Treviso ai fini delle valutazioni e dei conseguenti accertamenti, anche sotto il profilo antimafia, che verranno tempestivamente comunicati al Comune interessato.

Per le finalità di cui al presente articolo potrà essere valutata l'opportunità di costituire presso la Prefettura un apposito Tavolo presieduto dal Prefetto e composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dai rappresentanti delle Forze di Polizia, dai Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati, con l'eventuale presenza dei rappresentanti delle singole categorie produttive, allo scopo di approfondire gli aspetti di criticità emersi.

ART. 10

Gli Enti firmatari del presente Protocollo:

- hanno facoltà di approvare l'unito Documento (all. 2) recante lo schema di "Patto d'integrità in materia di contratti pubblici", quale integrante di qualsiasi contratto pubblico assegnato dalle stazioni appaltanti,
- stabiliscono che il proprio responsabile della Prevenzione della Corruzione vigili sulla corretta esecuzione del "Patto d'Integrità".

ART. 11

Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha validità di tre anni.

E' aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori Enti interessati.

Treviso,

Il Prefetto di Treviso, Dr.ssa Laura Lega



PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. I

FINALITÀ

Il presente patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto d'Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

I. L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
- b) dichiara di non aver influenzato e si impegna a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dei bandi o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi (ivi compresi i soggetti collegati o controllati) somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
- c) assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura - con riferimento alla specifica procedura di affidamento - di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente. Dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
- d) si impegna a segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa.



- e) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente "Patto d'integrità" e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
 - f) si obbliga a inserire identiche clausole d'integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto.
 - g) assicura di collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto

Art. 3

OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

I. L'Amministrazione aggiudicatrice:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal proprio Codice di Comportamento dei dipendenti, nonché le misure di prevenzione inserite nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente.
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico.
- d) si obbliga non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare la corretta gestione del contratto,
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto.
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o esecuzione del contratto.
- g) assicura di collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
- h) si impegna, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- i) si impegna a far sottoscrivere al componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e quella con cui ciascuna dei



componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- 1) Persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;*
 - 2) Soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;*
 - 3) Soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;*
 - 4) Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza.*
2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ

- I. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti condizioni:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento*
 - b) la risoluzione di diritto del contratto*
 - c) l'escussione dei depositi cauzionali*
 - d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 3 anni*
 - e) la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.*
2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. Le stazioni appaltanti devono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2, comma I, lettere a), b) e c) del presente Patto è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che la stazione appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole degli interessi pubblici di cui all'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 6 mesi decorrenti dalla comunicazione del



Prefettura di Treviso

provvedimento di applicazione della sanzione Nel casi di recidiva nelle violazioni di cui al citato art. 2, comma I, lettere a), b) e c) e per le medesime violazioni si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 3 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzione o delle altre garanzie di cui al precedente comma I, lett. c).
6. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad attivare i relativi procedimenti disciplinari ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti.

Art. 5

EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITÀ

Il presente Patto d'integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Luogo e data

L'OPERATORE ECONOMICO

L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 del presente Atto.

Luogo e data

L'OPERATORE ECONOMICO